



ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

Guida alla fiscalità dell'auto

AGGIORNAMENTO 01/2013

- **LE IMPOSTE SULL'AUTO:
DIRETTE E INDIRECTE**

- **COSA CAMBIA CON LA LEGGE
DI STABILITÀ**

- **TABELLA RIASSUNTIVA
SULLA FISCALITÀ DELL'AUTO**

Il presente documento tiene conto della normativa vigente alla data di redazione.
Le informazioni contenute sono di carattere generale e divulgativo.
Non ci si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda le stesse.
Per un parere di tipo professionale e legale è sempre necessario rivolgersi
ad un professionista qualificato.



LE IMPOSTE SULL'AUTO: DIRETTE E INDIRECTE

LE TIPOLOGIE DI VEICOLI PER LE QUALI È PREVISTA LA PIENA DEDUCIBILITÀ DEI COSTI E LA PIENA DETRAIBILITÀ DELL'IVA

Tra le imposte che gravano sulle auto, le principali sono:

- **IMPOSTE DIRETTE** (IRPEF, IRES, IRAP) disciplinate dall'art. 164 del TUIR (DPR 917/86, così come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, in vigore dal 1° gennaio 2013).
- **IMPOSTE INDIRECTE** (IVA) disciplinate dall'art. 19-bis1 del DPR 633/72, che pone limitazioni alla detraibilità dell'IVA.

Su entrambi i fronti, la normativa stabilisce in maniera perentoria quali sono i veicoli e le relative fattispecie di utilizzo per le quali è consentita la piena deducibilità dei costi e la piena detraibilità dell'IVA.

Per i dettagli si rimanda alle tabelle fiscali di sintesi delle pagine successive.

IMPOSTE DIRETTE

I veicoli in relazione ai quali la norma consente la **piena deducibilità dei costi** sono quelli:

- a. non compresi nell'articolo 164 del TUIR, ossia veicoli diversi da autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli.
Ad esempio i costi sono pienamente deducibili per autobus, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici o per usi speciali, autotreni, autoarticolati ed autosnodati, mezzi d'opera, etc.;
- b. destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.
In questa categoria rientrano quelli "indispensabili", vale a dire quelli senza i quali l'attività d'impresa non può essere in alcun modo esercitata. Si considerano tali, ad esempio, le autovetture utilizzate dalle imprese di autonoleggio, da quelle di scuola guida o di onoranze funebri;
- c. adibiti ad uso pubblico, destinazione che deve essere riconosciuta attraverso un atto della Pubblica Amministrazione.
In tale categoria rientrano, ad esempio, i veicoli utilizzati dal titolare della licenza per l'esercizio del servizio di taxi.

La **deducibilità è invece parziale** per i restanti veicoli, non rientranti nelle categorie sopra evidenziate e per i quali c'è una presunzione assoluta di promiscuità di utilizzo.

IMPOSTE INDIRECTE

I veicoli in relazione ai quali la norma consente la **piena detraibilità dell'IVA** sono quelli:

- a. non compresi nell'art. 19-bis1 del DPR 633/72, ossia trattori agricoli o forestali, e veicoli normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto;
- b. compresi nell'art. 19-bis1 del DPR 633/72* ed utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione. La legge finanziaria 2008 ha introdotto la possibilità di detrarre l'IVA al 100% (in luogo del 40%) se viene dimostrato l'uso esclusivo del veicolo per soli fini aziendali. Rientrano in questa categoria, ad esempio, i veicoli utilizzati dal titolare della licenza per l'esercizio del servizio taxi. Attualmente è difficile che qualcuno si avvalga di questa facoltà, perché non è facilmente dimostrabile che le auto sono utilizzate esclusivamente per fini aziendali;
- c. compresi nell'art. 19-bis1 del DPR 633/72* e che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, ovvero i soli veicoli il cui impiego qualifica e realizza l'attività normalmente esercitata (attività di: commercio, noleggio o locazione finanziaria di auto, etc.);
- d. compresi nell'art. 19-bis1 del DPR 633/72* e detenuti da agenti e rappresentanti di commercio;
- e. compresi nell'art. 19-bis1 del DPR 633/72* e assegnate dall'azienda al proprio dipendente in uso promiscuo, con addebito al dipendente stesso (con una fattura soggetta ad IVA) di un corrispettivo almeno pari al valore del fringe benefit.

La **detraibilità è invece parziale** per i restanti veicoli, non rientranti nelle categorie sopra evidenziate e per i quali opera una specifica limitazione forfetaria.



COSA CAMBIA CON LA LEGGE DI STABILITÀ 2013

RIDUZIONE DELLE PERCENTUALI DI DEDUCIBILITÀ DEI COSTI DELLE AUTO AZIENDALI



LA LEGGE

La "Legge di Stabilità" (Legge 24.12.2012 n° 228) prevede per l'anno 2013 una **riduzione delle percentuali di deducibilità dei costi relativi alle auto aziendali**, nelle modalità dettagliate di seguito nel presente documento. Ricordiamo che già l'antecedente **Riforma del mercato del Lavoro** (Legge n. 92/2012) aveva previsto una **riduzione**, a partire dal 1° gennaio 2013, **della percentuale di deducibilità per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti**.



I CAMBIAMENTI

| % DEDUCIBILITÀ COSTI AUTO | Fino al 31 dicembre 2012 | A partire dal 1° gennaio 2013 |
|--|--------------------------|-------------------------------|
| Assegnate in uso promiscuo ai dipendenti | 90% | 70% |
| Di servizio / non strumentali all'attività d'impresa | 40% | 20% |
| Altre fattispecie di utilizzo / utilizzatore | invariate | |

- La modifica riguarda sia le imprese che gli esercenti arti o professioni (liberi professionisti);
- La riduzione delle percentuali di deducibilità dei costi riguarda sia la parte finanziaria (ammortamento, canone di leasing e canone di noleggio) che le spese di impiego/servizi accessori (carburante, manutenzione, riparazione, assicurazione, etc.);
- La novità riguarda sia le nuove immatricolazioni sia i contratti già esistenti.



LE CONSEGUENZE

Questa modifica **penalizza in modo analogo le diverse modalità di acquisizione di un veicolo**, ma non modifica in alcun modo i rapporti di convenienza tra le diverse formule.

Questo significa che, esattamente come succedeva in precedenza, il **Noleggito a Lungo Termine** continua a garantire una **significativa percentuale di risparmio rispetto a Leasing e Acquisto**.



APPROFONDIMENTI NORMATIVI

- LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)
GU n.302 del 29-12-2012 - Suppl. Ordinario n. 212
- LEGGE 28 giugno 2012, n. 92 - Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.
GU n. 153 del 03-07-2012 - Suppl. Ordinario n. 136



TABELLA RIASSUNTIVA SULLA FISCALITÀ DELL'AUTO

LE PERCENTUALI DI DEDUCIBILITÀ E DETRAIBILITÀ PER LE DIVERSE FORME DI GESTIONE DELL'AUTO



| DAL 1° GENNAIO 2013 | IMPOSTE DIRETTE DEDUCIBILITÀ VEICOLI E SERVIZI | DETRAIBILITÀ IVA VEICOLI E SERVIZI |
|--|--|--|
| ESERCENTE ARTE O PROFESSIONE (per non più di un veicolo o di un veicolo per ciascun socio o associato nel caso di attività svolta in forma associata) | | |
| ACQUISTO | 20% (era 40%)* | 40% oppure 100% se dimostrato l'uso esclusivo aziendale |
| LEASING | 20% (era 40%)* | 40% oppure 100% se dimostrato l'uso esclusivo aziendale |
| NOLEGGIO | 20% (era 40%)* | 40% oppure 100% se dimostrato l'uso esclusivo aziendale |
| AZIENDE uso esclusivamente strumentale all'attività d'impresa o adibiti ad uso pubblico | | |
| ACQUISTO | 100% | 100% |
| LEASING | 100% | 100% |
| NOLEGGIO | 100% | 100% |
| AZIENDE uso non esclusivamente strumentale all'attività d'impresa | | |
| ACQUISTO | 20% (era 40%)* | 40% oppure 100% se dimostrato l'uso esclusivo aziendale |
| LEASING | 20% (era 40%)* | 40% oppure 100% se dimostrato l'uso esclusivo aziendale |
| NOLEGGIO | 20% (era 40%)* | 40% oppure 100% se dimostrato l'uso esclusivo aziendale |
| AGENTE O RAPPRESENTATE DI COMMERCIO | | |
| ACQUISTO | 80%* | 100% |
| LEASING | 80%* | 100% |
| NOLEGGIO | 80%* | 100% |
| * LIMITI ALLA DEDUCIBILITÀ DELLE IMPOSTE DIRETTE relative ai VEICOLI (non ci sono limiti per i SERVIZI) | | |
| per Esercenti Arte o Professione e Aziende se uso non esclusivamente strumentale all'attività d'impresa: | | |
| ACQUISTO: fino a 18.075,99 € - LEASING: ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo fino a 18.075,99 € con ragguglio annuo - NOLEGGIO: costi canone noleggio fino ad € 3.615,20 con ragguglio annuo | | |
| per Agenti o rappresentanti di commercio: | | |
| ACQUISTO: fino a 25.822,84 € - LEASING: ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo fino a 25.822,84 € con ragguglio annuo - NOLEGGIO: costi canone noleggio fino ad € 3.615,20 con ragguglio annuo | | |



TABELLA RIASSUNTIVA SULLA FISCALITÀ DELL'AUTO

LE PERCENTUALI DI DEDUCIBILITÀ E DETRAIBILITÀ PER LE DIVERSE FORME DI GESTIONE DELL'AUTO



| AUTO IN USO PROMISCUO A DIPENDENTI per la maggior parte del periodo d'imposta | IMPOSTE DIRETTE DEDUCIBILITÀ VEICOLI E SERVIZI | DETRAIBILITÀ IVA VEICOLI E SERVIZI |
|--|---|---|
| in caso di addebito in busta paga del benefit | | |
| ACQUISTO | 70% (era 90%) | 40% |
| LEASING | 70% (era 90%) | 40% |
| NOLEGGIO | 70% (era 90%) | 40% |
| in caso di benefit addebitato con fattura soggetta ad IVA | | |
| ACQUISTO | 70% (era 90%) | 100% |
| LEASING | 70% (era 90%) | 100% |
| NOLEGGIO | 70% (era 90%) | 100% |

NOTE

Quanto indicato vale sia per le Aziende che per gli Esercenti arti o professioni.

Le auto assegnate ad amministratori di società non rientrano tra le "auto in uso promiscuo a dipendenti".

Le auto assegnate in uso promiscuo a dipendenti non sono soggette al limite massimo di deducibilità di 3.615,20 Euro annui.